PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI

Art. 13

(Modalità di applicazione) Il Ministro per la pubblica istruzione stabilirà con proprie ordinanze le modalità di applicazione degli articoli 10, 10-bis, 11, 12 e 12-bis del presente decreto

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilira' con proprie ordinanze le modalita' di applicazione degli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto.

Versione in vigore dal 28 agosto 1970, non più in vigore dal 27 ottobre 1970 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-cittadini-italiani-rimpatriati-dalla-libia/art-13-modalita-di-applicazione-il-ministro-per-la-pubblica-istruzione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it